

Autorità di Ambito n.2 "Basso Valdarno"

Consorzio di Comuni ex art.31 D.Lgs. n.267/2000
Istituito con Legge Regione Toscana n.81/1995

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

N. ____ DEL _____

**OGGETTO: Revisione del Piano di Ambito 2011-2021. Capitoli 5 e 6.
Prolungamento al 2026. Approvazione.**

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 17-bis "Revisioni del Piano di Ambito" della vigente Convenzione di gestione *"Le revisioni che l'Autorità potrà apportare al Piano di Ambito, anche sulla base delle verifiche effettuate ai sensi del comma 2 del precedente articolo possono essere:*
 - (i) Revisione Ordinaria del Piano d'Ambito quando si opera contestualmente alla Revisione Ordinaria della Tariffa di cui all'art. 17 che precede, regolata dal presente art. 17 bis;
 - (ii) *Revisione Straordinaria del Piano d'Ambito qualora avvenga così come stabilito dall'art. 17 ter";*
- ai sensi dell'art. 17 "Revisione Ordinaria della Tariffa" *"La prima Revisione Ordinaria della Tariffa avrà luogo entro il 30 novembre 2005, le seguenti si realizzeranno con cadenza triennale entro il 30 novembre di ciascun primo anno del triennio successivo";*

CONSIDERATO che dal combinato disposto degli artt. 17 e 17-bis sopra menzionati risulta che l'anno 2011 è l'anno in cui ha luogo la Terza Revisione Ordinaria della Tariffa e del Piano di Ambito;

RILEVATA la necessità di provvedere alla modifica del Piano di Ambito limitatamente alle parti relative al piano degli investimenti e allo sviluppo tariffario, riservandosi di approvare le altre parti del Piano di Ambito non appena la presente delibera diventerà efficace;

RICHIAMATE le missive prot. 0011645/2011 del 22.02.2011 e prot. n. 0075941/2010 del 30.11.2010 con le quali il gestore Acque s.p.a. ha sottoposto all'attenzione di questa Autorità la possibilità di prolungare l'affidamento della gestione del s.i.i., per i motivi ivi indicati ed illustrati, di ulteriori cinque anni rispetto alla durata attualmente prevista;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 marzo u.s. (cfr. verbale approvato con deliberazione n. 8 del 29.03.2011) ha ritenuto corretto esaminare la questione sottoposta da Acque s.p.a. in sede di terza Revisione Ordinaria del Piano di Ambito;

DATO ATTO che a seguito di apposita istruttoria tecnica è emersa la circostanza che l'efficacia della gestione del servizio possa essere compromessa per l'insufficienza delle risorse economiche destinabili agli investimenti, taluni dei quali non prevedibili alla data dell'ultima revisione del Piano d'Ambito, nè differibili;

DATO ATTO che il maggior fabbisogno di investimenti nel nostro territorio è ascrivibile a diverse cause, quali in particolare:

1. investimenti strategici ed indifferibili scaturenti da obblighi di legge nazionali e regionali che possiamo riassumere in:
 - a. dotare tutti i centri con almeno 2.000 ab/eq di sistemi fognari e depurativi completi, anche nei casi in cui gli interventi previsti risultano essere più onerosi di quelli inizialmente programmati in base alla recente progettazione preliminare o definitiva; gli investimenti necessari si sono dimostrati superiori alle precedenti stime anche in virtù di una migliore individuazione degli agglomerati urbani con più di 2000 a.e. e dei relativi punti di scarico non depurati;
 - b. rispettare gli impegni relativi al c.d. piano stralcio di cui alla L.R. 28/10;
 - c. dotare di trattamenti depurativi appropriati tutti i centri con abitanti inferiori a 2000 ab/eq);
2. i maggiori oneri derivanti dalla effettuata progettazione preliminare ed esecutiva degli interventi previsti dagli Accordi di programma sottoscritti nel tempo relativi ad es. alla depurazione del Cuoio, all'approvvigionamento dal fiume Serchio, alla nuova progettazione realizzata da Acque spa per il cosiddetto "schema depurativo Lungomonte pisano";
3. lo studio di fattibilità predisposto da questa Autorità circa l'approvvigionamento dalla Montagnola Senese per la risoluzione dei problemi qualitativi e quantitativi della risorsa attualmente utilizzata nella Valdelsa fiorentina e senese;
4. l'emergere di un nuovo ed imprevisto fabbisogno di adeguamento delle reti e delle opere del servizio idrico integrato per far fronte alle previsioni di sviluppo urbanistico effettuate nel corso degli ultimi anni praticamente da tutti i Comuni del territorio; sono state infatti individuate le condotte già vetuste ma necessitanti di potenziamento a seguito dell'allocazione di maggiori carichi urbanistici; i nuovi insediamenti infatti frequentemente generano una necessità di potenziamento di condotte che dovevano essere comunque sostituite e pertanto risulta opportuno che siano, per quanto possibile e in funzione del loro stato, finanziate in parte dalla tariffa;
5. la necessità di garantire un più adeguato livello di manutenzione straordinaria e sostituzione programmata delle opere esistenti, specie in raffronto agli importi individuati nel precedente Piano di Ambito che, per ragioni prevalentemente finanziarie, prevedeva importi eccessivamente ridotti e di mera manutenzione straordinaria non programmata.

CONSIDERATO che in ragione di quanto sopra, questa Autorità ha inteso effettuare le necessarie verifiche giuridico-legali circa la conformità di siffatta operazione alla normativa vigente e, in particolare, se le modifiche al Piano d'Ambito possano consistere nel distribuire gli investimenti aggiuntivi da realizzare su un numero superiore di anni alla durata dell'affidamento, presumibilmente cinque, ed a regime tariffario sostanzialmente invariato, con conseguente adeguamento della durata dell'affidamento come stabilita in Convenzione;

CONSIDERATA l'impossibilità di comprimere ulteriormente il canone di concessione del servizio idrico integrato, a seguito della già effettuata riduzione in occasione della revisione del Piano di Ambito svoltasi nel 2008-2009, a meno di rendere impossibile per i Comuni la restituzione dei mutui contratti per realizzare le opere e gli impianti esistenti alla data dell'affidamento;

CONSIDERATO che il maggiore fabbisogno di investimenti non può essere soddisfatto, se non in minima parte, da un ulteriore incremento della tariffa del servizio, in relazione al fatto che la tariffa del nostro ATO risulta già una delle più elevate a livello nazionale (cfr. Relazione annuale del CONVIRI al Parlamento sullo stato dei servizi idrici - anno 2009) e che l'incremento previsto nella presente proposta risulta già a livello massimo per i primi 4 anni;

PRESO ATTO che nell'ipotesi di affidamento sino al 2021 e inserendo tutti gli investimenti necessari, per ben cinque anni (2012-2013-2014-2015-2021) la tariffa reale media risulterebbe superiore al limite massimo di incremento imposto dal D.M. 1/8/96 (Metodo Normalizzato), risultando quindi illegittima oltre che insostenibile per l'utenza;

CONSIDERATO inoltre come, in tale sviluppo, la tariffa reale media passerebbe dall'attuale valore di 2,04 euro a mc al valore di 3,46 euro a mc con un incremento del 140% circa in 11 anni, oltre all'inflazione programmata;

ACQUISITO il parere legale, rilasciato a seguito di nostra richiesta di cui alla nota del 4 novembre u.s. prot. n. 0003926/6.3, in merito alle questioni sopra ricordate agli atti al prot. n. 4365/6.3 del 05/12/2011 (allegato la presente atto a formarne parte integrante e sostanziale - Allegato n.1) che per le argomentazioni giuridiche ivi svolte reputa l'operazione sopra descritta conforme all'ordinamento vigente;

VISTE, in particolare, le conclusioni del suddetto parere di seguito riportate:

“In conclusione,

se è vero come è vero che per fatti sopravvenuti al Piano di Ambito ed alla sua revisione, si rende necessario realizzare gli investimenti di cui sopra, che sono di importo tale da alterare l'equilibrio sinallagmatico delle prestazioni, sarebbe illegittimo un provvedimento col quale codesta Autorità pretendesse di imporre la realizzazione al Gestore senza una corrispondente misura di riequilibrio economico e finanziario del contratto, alla quale codesta AATO è tenuta per legge ed in base alla convenzione di gestione.

Esclusa la possibilità di un aumento corrispondente delle tariffe, come pure di avvalersi di altri strumenti di riequilibrio economico e finanziario della gestione (es. riduzione del canone, riduzione di altri investimenti), codesta Autorità ha poche alternative:

o reperisce una diversa fonte di finanziamento per questi investimenti affidandone la realizzazione ad altro soggetto,

oppure a fronte dell'obbligo imposto al Gestore di realizzare i nuovi investimenti, codesta Autorità deve individuare una misura di riequilibrio economico - finanziario che ne consenta il finanziamento. Ed abbiamo visto che l'unico strumento residuo possibile è costituito dall'estensione della durata della gestione, nella misura strettamente necessaria appunto a consentire il recupero degli oneri conseguenti ai maggiori investimenti in questione.

Quanto infine allo strumento da utilizzare, codesta Autorità può senz'altro procedere in sede di revisione ordinaria del Piano di Ambito, che è del resto ormai imminente”.

VISTA la Relazione istruttoria avente ad oggetto **“Revisione del Piano di Ambito 2011/2021. Prolungamento al 2026. Capitoli 5 e 6.”**, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale - Allegato n.2, predisposta dall'Ufficio Direzione sulla base delle discussioni avvenute in seno alla presente Assemblea nelle sedute del 2 febbraio u.s. e del 29 marzo u.s., ed in seno al C.d.A. nelle sedute del 2 marzo u.s., 25 luglio u.s., 26 ottobre u.s. e 7 novembre u.s., e;

DATO ATTO che il Capitolo 6 *“Articolazione del Piano e sviluppo tariffario”* non include il Piano economico-finanziario di cui all'art. 149, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATA l'opportunità che l'approvazione del suddetto Piano economico finanziario sia preceduta dalla positiva valutazione da parte degli attuali Enti Finanziatori del gestore Acque spa (per Enti Finanziatori si veda la definizione di cui al Capo I - Disposizioni generali - della vigente Convenzione di gestione);

ATTESO che la fattibilità economico-finanziaria del nuovo piano necessita di una preventiva valutazione da parte di abilitati istituti creditizi e finanziari, senza la quale il piano economico finanziario non può dirsi perfetto e pienamente efficace ai fini di un'equilibrata gestione del s.i.i.;

CONSIDERATA l'impossibilità di ottenere tale valutazione preventivamente rispetto all'approvazione della presente delibera, anche in ragione della particolare situazione dei mercati finanziari nazionali ed internazionali;

STABILITO che:

- gli effetti della presente deliberazione saranno sospensivamente condizionati all'approvazione di merito e del piano economico-finanziario di cui all'art. 149, comma 1 lett.d), del D.Lgs. 152/06, da parte di questa Autorità, o del soggetto che sarà legittimato a seguito dell'approvazione del progetto di legge regionale in materia di riattribuzione delle funzioni delle Autorità di Ambito toscane, entro il termine del 30 aprile 2012;
- l'approvazione del suddetto piano economico-finanziario sarà, a sua volta, condizionata a: (i) motivata proposta del gestore, (ii) approvazione scritta da parte degli attuali Enti Finanziatori di Acque spa e (iii) evidenza della disponibilità di primari istituti di credito a finanziare l'eventuale ulteriore fabbisogno finanziario (ove non coperto da parte degli Enti Finanziatori esistenti) o di altre forme di "copertura finanziaria" ritenute soddisfacenti da questa Autorità;
- in conseguenza di quanto sopra si potranno rendere necessarie modifiche e/o integrazioni alla vigente Convenzione di gestione e ai relativi allegati;

DATO ATTO, infine, che *medio tempore*, e nell'ipotesi che non si verifichi la condizione di cui sopra, sarà produttiva di effetti la deliberazione avente ad oggetto la "**Revisione ordinaria del Piano di Ambito - Capitolo 6. Modifica**" da assumersi nella seduta odierna;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 la cui parte III[^] detta disposizioni in materia di "*difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";

VISTO il c.d. "*Metodo normalizzato*" di cui al decreto del Ministero dei LL.PP. dell'1/08/1996;

VISTI

- le Leggi Regionali n.81/1995 e n.26/1997;
- il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

**Con voti UNANIMI FAVOREVOLI,
resi nei modi e forme di legge,**

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa

DI PRENDERE ATTO del parere legale acquisito agli atti al prot. n. 4365/6.3 del 05/12/2011 (allegato la presente atto a formarne parte integrante e sostanziale - Allegato n.1), che per le argomentazioni giuridiche ivi svolte reputa l'operazione in questione conforme all'ordinamento vigente;

DI APPROVARE la Relazione istruttoria avente ad oggetto "**Revisione del Piano di Ambito 2011/2021. Prolungamento al 2026. Capitoli 5 e 6.**", allegata la presente atto a formarne parte integrante e sostanziale - Allegato n.2, predisposta dall'Ufficio Direzione sulla base delle discussioni avvenute in seno alla presente Assemblea nelle sedute del 2 febbraio u.s. e del 29 marzo u.s., ed in seno al C.d.A. nelle sedute del 7 novembre u.s., 26 ottobre u.s., 25 luglio u.s. e 2 marzo u.s.;

DI MODIFICARE il Capitolo 5 "*Progetti d'intervento*" ed il Capitolo 6 "*Articolazione del Piano e sviluppo tariffario*" del vigente Piano di Ambito così come indicato nella Proposta di cui al citato Allegato n.2;

DI DARE ATTO che il Capitolo 6 "*Articolazione del Piano e sviluppo tariffario*" non include il Piano economico-finanziario di cui all'art. 149 del D.Lgs. 152/06;

DI STABILIRE che

- gli effetti della presente deliberazione saranno sospensivamente condizionati all'approvazione di merito e del piano economico-finanziario di cui all'art. 149, comma 1 lett.d), del D.Lgs. 152/06, da parte di questa Autorità, o del soggetto che sarà legittimato a seguito dell'approvazione del progetto di legge regionale in materia di riattribuzione delle funzioni delle Autorità di Ambito toscane, entro il termine del 30 aprile 2012;
- la suddetta approvazione è a sua volta condizionata a: (i) motivata proposta del gestore, (ii) approvazione scritta da parte degli attuali Enti Finanziatori di Acque spa e (iii) evidenza della disponibilità di primari istituti di credito a finanziare l'eventuale ulteriore fabbisogno finanziario, ove non coperto da parte degli Enti Finanziatori esistenti o di altre forme ritenute soddisfacenti da questa Autorità;

DI RISERVARSI di approvare con successivo atto anche le conseguenti modifiche alle restanti parti del Piano di Ambito, non interessate dalle modifiche illustrate nell'Allegato n. 2;

DI DARE ATTO che in conseguenza di quanto al punto precedente potranno essere apportate necessarie modifiche alla vigente Convenzione di gestione e ai relativi allegati;

DI STABILIRE che, *medio tempore*, e nell'ipotesi che non si verifichi la condizione di cui sopra, sarà produttiva di effetti la deliberazione avente ad oggetto la "**Revisione ordinaria del Piano di Ambito - Capitolo 6. Modifica**" da assumersi nella seduta odierna;

DI ALLEGARE il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ad Acque SpA;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, sul sito internet dell'Autorità per la libera consultazione da parte di tutti i soggetti interessati.

Con successiva votazione UNANIME FAVOREVOLE,

**resa in forma palese, peralzata di mano, da tutti i Rappresentanti
di cui alla precedente tabella**

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto *immediatamente eseguibile* ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.